

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ROANA ODV**

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita ai sensi dell'art. 34, comma 1 del DLGS 1/2018 l'Organizzazione di Volontariato denominata

«ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ROANA ODV»

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione si configura come Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DLGS 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", ed ha le caratteristiche indicate dall'art. 2, punto 3 dell'Allegato A) alla DGR 2516 del 08/08/2003 della Regione del Veneto, relativa alle nuove direttive e procedure per l'accesso e la gestione dell'Albo dei gruppi volontari di Protezione Civile (art. 10 L.R. 58/84).
3. L'Associazione ha sede legale in via Milano, 32 - 36010 CANOVE DI ROANA (VI)
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e dal collegato *Regolamento dell'Associazione Volontaria di Protezione Civile Comune di Roana ODV* (di seguito Regolamento) ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 nr. 1 "Codice della Protezione Civile", del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto e del Regolamento

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.
2. Il Regolamento dà attuazione ai principi esposti nello Statuto e regola gli aspetti particolari dell'attività dell'Associazione; l'osservanza delle previsioni costituenti il Regolamento è vincolante per gli associati, che sono tenuti ad accettarlo congiuntamente allo Statuto all'atto della richiesta di adesione.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile della Repubblica Italiana.

ART. 5 - Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di:
 - a) PROTEZIONE CIVILE
 - b) TUTELA AMBIENTALE
 - c) SOCCORSO ED ASSISTENZA SANITARIA
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017):
 - b) *interventi e prestazioni sanitarie;*
 - e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
 - y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (sostituito dal D. Lgs. 2 Gennaio 2018 nr. 1)*
3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
 - a) Attività di Protezione Civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 01/2018 "Codice della Protezione Civile";
 - b) Attività di formazione, addestramento, intervento e contrasto nei confronti delle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, ai sensi art 16 comma 1 del D. Lgs. 01/2018 "Codice della Protezione Civile";
 - c) Attività di assistenza, informazione e supporto alla popolazione;
 - d) Attività formative ed educative nelle scuole;
 - e) Esercitazioni dimostrative a scopo formativo ed informativo nei confronti della popolazione;
 - f) Attività di monitoraggio del territorio;
 - g) Attività tese alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente;
 - h) Attività di soccorso e supporto sanitario con ambulanza per eventi pubblici e privati, ai sensi de: L. R. nr. 22 del 16 Agosto 2002, DGR nr. 2501 del 06 Agosto 2004, DGR nr. 1080 del 17 Aprile 2007;
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
5. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo;

6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. L'organizzazione di volontariato in tempo ordinario esplica la sua attività di protezione civile all'interno del territorio del Comune di Roana e dell'Altopiano dei Sette Comuni; in tempo di emergenza può operare sull'intero territorio Nazionale ed all'Estero, su attivazione e sotto il coordinamento delle preposte Autorità di Protezione Civile.
8. L'organizzazione di volontariato fornisce le sue prestazioni di supporto e soccorso sanitario con ambulanza principalmente all'interno del territorio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e dell'Azienda ULSS 8 Berica della Regione Veneto, ed in casi eccezionali le può estendere all'intero territorio Nazionale.

ART. 6 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutti i Cittadini Europei rispondenti ai criteri di ammissione di cui al successivo comma. 4;
2. Le domande di adesione vengono valutate alla prima seduta utile dal Consiglio Direttivo, che può approvare o respingere motivatamente la domanda di adesione.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed in caso sia positiva, viene annotata nel libro degli associati.
4. Tutti gli aspiranti la cui domanda di adesione sia stata valutata positivamente da parte del Consiglio Direttivo entrano a far parte dell'Associazione e sono sottoposti ad un periodo probatorio della durata di sei mesi, durante il quale dovranno dimostrare:
 - a) di possedere la tempra necessaria per lo svolgimento disciplinato ed in sicurezza dei compiti assegnati alla Protezione Civile, anche in relazione alle proprie peculiari capacità personali e professionali;
 - b) di avere la capacità di inserirsi nel gruppo, di creare e mantenere solidi rapporti con gli altri aderenti, basati sul rispetto reciproco, sulla solidarietà e sulla disponibilità personali;
 - c) di essere in grado di rispettare la gerarchia e le funzioni assegnate a ciascuno, mantenendo un atteggiamento proattivo per contribuire a migliorare il servizio laddove ne ravvisasse la necessità;
 - d) di saper fare ed accettare critiche costruttive, evitando atteggiamenti aggressivi o che possano demotivare i colleghi, ma che invece siano tesi alla crescita collettiva ed al miglioramento costante del servizio erogato.
5. Gli aderenti devono accettare, espressamente e senza riserve, lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione ed essere disponibili a partecipare alle attività operative, di formazione e di addestramento approvate, organizzate, proposte o ritenute utili e necessarie dal Direttivo.
6. Gli aderenti ammessi hanno parità di diritti e di doveri, ed il loro numero è illimitato.

7. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola;
8. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
9. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
10. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il DIRITTO di
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3. e il DOVERE di:
 - a) rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno;
 - b) rispettare quanto previsto dal Codice della Protezione Civile;
 - c) mantenere in ogni momento un atteggiamento consono alla divisa che indossano, onde non recare discredito ai colleghi, all'Associazione od al Sistema della Protezione Civile;

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.
4. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – Sorveglianza Sanitaria

1. Il Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile. Il 12 gennaio 2012 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha sottoscritto il Decreto che adotta le nuove disposizioni e l'ha trasmesso agli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (G.U. n. 82). Rifacendosi agli scenari di rischio per le attività di protezione civile così come definiti nel DM 13/04/2011 e dalle indicazioni contenute negli allegati dall'1 al 4 al Decreto del Capo Dipartimento 12/01/2012, l'Associazione prevede il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria nei confronti dei Volontari aderenti, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento.

ART. 10 - Procedimenti disciplinari e perdita della qualifica di associato

1. L'appartenenza all'Associazione da parte degli aderenti implica l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento. I comportamenti contrastanti con lo Statuto od il Regolamento e le infrazioni commesse devono essere riportate al Presidente, che le riferirà in sede di Consiglio Direttivo al fine di valutare le eventuali sanzioni disciplinari che il Presidente dovrà applicare, e che potranno essere:
 - a) Richiamo verbale;
 - b) Richiamo scritto;
 - c) Sospensione temporanea dalle attività dell'Organizzazione;
 - d) Espulsione definitiva dall'Organizzazione.
2. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione;
 - a) L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo;
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che contravviene alle prescrizioni del regolamento in maniera tale da procurare grave nocimento all'Associazione, o da porre in pericolo la propria od altrui incolumità, può essere escluso dall'organizzazione ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Codice Civile, secondo la procedura prevista dal Regolamento;
4. In via del tutto straordinaria, il Presidente, il Supervisore in servizio od il Capo Squadra responsabile possono decidere di fermare ed/od allontanare quel volontario che dovesse manifestare, durante le operazioni ordinarie o di intervento in emergenza, un comportamento scorretto tale da compromettere le attività o da creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri. Il provvedimento dovrà essere comunicato nell'immediatezza al Presidente, e sarà esaminato dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile, con riserva per quest'ultimo di poter proporre ulteriori misure disciplinari.

ART. 11 - Gli organi sociali

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente
 - d) Organo di controllo
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 - L'assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati. Gli aspiranti associati hanno la facoltà di partecipare all'assemblea, con diritto di parola ma senza diritto di voto. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere delegato a rappresentare non più di un singolo altro associato.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
5. L'avviso di convocazione è inviato agli aderenti almeno 10 giorni prima della data stabilita, anche tramite utilizzo di messaggistica istantanea; è altresì reso pubblico nella sede sociale e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, i membri dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati,
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto o del regolamento interno;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Assemblea ordinaria

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - Assemblea straordinaria

- 1. L'assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione, o di almeno la metà più uno degli associati in seconda convocazione.
- 2. Modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri (quattro/sei Consiglieri più il Presidente) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'assemblea contemporaneamente e separatamente agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
4. Tra i suoi componenti il Presidente seleziona il proprio Vicepresidente.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per ulteriori 2 mandati consecutivi.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, uno o più Supervisor e/o Volontari, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, e le sue decisioni sono prese a maggioranza e con voto palese: qualora una votazione finisse in parità, il voto del Presidente vale doppio.
8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'Associazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
 - h) disciplina l'ammissione e la permanenza degli associati,
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
9. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
10. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, di cui mantiene i medesimi vincoli sulle rielezioni, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Cura quando necessario i rapporti con gli organi di informazione, in prima persona od attraverso un volontario specificamente designato; risponde all'organizzazione delle attività richieste all'Associazione, promuovendo incontri tecnico-organizzativi con i volontari aderenti.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui ai successivi articoli dal 20 al 26. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi pubblici e privati;
 - b) donazioni e lasciti testamentari;
 - c) rendite patrimoniali;
 - d) attività di raccolta fondi;
 - e) rimborsi da convenzioni;
 - d) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio sociale

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce, all'interno del perimetro tracciato dalla Legge, le Compagnie con le quali stipulare i contratti di assicurazione, le relative coperture e le condizioni particolari di polizza per ciascuna copertura.

ART. 28 - Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 30/05/2022

Timbro

ODV - PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ROANA
Via Milano, 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
cell. h24: 331 4699008 email: protcivroana@gmail.com
CF 93004440249 - Registro Reg. Volontariato VI0208

Beth C.
Attoello J. p.p.
Nana

G. I. aut. imp.
R. p. p.
F. S. S. S.

Il Presidente

F. S. S. S.

APPROVATO DAL VOTO DELL'ASSEMBLEA IN DATA 06/06/2022



Protezione Volontaria di Protezione Civile Comune di Roana ODV

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa

Atto registrato il 23/09/2022

al numero 7285 serie 2

ODV - PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ROANA
Via Milano, 32 - 36010 Canove di Roana (VI) a 13
cell. h24: 331 4699008 email: protcivroana@gmail.com
CF 93004440249 - Registro Reg. Volontariato VI0208

IL FUNZIONARIO ADDETTO

